



**STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)
per conto del Comune di Jesolo**

**Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre
pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
C.F. 80008840276**

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIA CA’ GAMBA, FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR M5 C2, INVESTIMENTO 2.1. CUP F21B18000300004. CIG: 9532765E86.

PREMESSE

La Città metropolitana di Venezia agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Jesolo, giusta convenzione prot. 71560 del 27.09.2018.

Con determina a contrarre n. 2052 del 12.12.2022 il dirigente del settore Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di Jesolo ha disposto di procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di via Ca’ Gamba, finanziati dall’Unione Europea - Next Generation EU - Fondi PNRR M5 C2, investimento 2.1.

L’individuazione del contraente avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito “Codice”), con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo individuato mediante ribasso sull’elenco prezzi e con l’applicazione dell’inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del predetto Codice.

La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in seguito “Codice”).

1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI

Per poter presentare offerta e prender parte alla presente procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma telematica all’indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> con il conseguente rilascio delle credenziali d’accesso. Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione “Info & Helpdesk” dove sono disponibili per il supporto tecnico sia un manuale d’uso che un servizio di assistenza “Service desk” (contatto mediante ticket su piattaforma, e-mail all’indirizzo helpdesk@pro-q.it o telefono +39 06 97 85 7005).

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamento delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo prima della presentazione dell’offerta.

E' previsto un limite massimo di spazio e di memoria per la presentazione dei singoli documenti fissato in 20MB.

I documenti devono essere presentati, concordemente a quanto richiesto nel presente disciplinare, come segue:

1. documento informatico firmato digitalmente con certificato di firma in corso di validità;
2. copia informatica di documento analogico (ove viene richiesta copia si intende scansione).

Si precisa che ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione "p7m", in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l'estensione rimane "pdf" pur avendo firmato digitalmente il file). E' necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato. Resta fermo l'onere da parte dell'operatore economico di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale devono essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

La Città metropolitana di Venezia non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante agli operatori economici concorrenti dall'utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall'interruzione o sospensione dell'utilizzo della piattaforma, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all'immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi causati da:

1. eventi di "forza maggiore" intendendosi, in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete o per guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici che consentono l'utilizzo della piattaforma, per fatto di terzi, scioperi, atti vandalici e terroristici, incendi ed altri disastri naturali;
2. errata utilizzazione degli strumenti da parte dell'operatore economico.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E SOPRALLUOGO

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Determinazione n. 2052 del 12/12/2022 del Comune di Jesolo;
4. Progetto, scaricabile al seguente link:

<https://cittametropolitana.ve.it/BandiSUA/2022/Jesolo-Pista-Ca-Gamba>

5. Modello DGUE;
6. Modello A "Domanda di partecipazione e dichiarazioni di cui al paragrafo 12.1 del Disciplinare di gara";
7. Modello A-BIS "Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR"
8. Modello B "Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione;

9. Modello C “Dettaglio costi della manodopera”;
10. Linee guida per la compilazione del DGUE (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016);
11. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Jesolo approvato con delibera di Giunta comunale del 26/01/2016 n. 5;
12. Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 dalla Prefettura di Venezia, Regione del Veneto, UPI Veneto e da ANCI presente tra la documentazione di gara;

2.2 Chiarimenti

Ogni richiesta di chiarimento deve essere inoltrata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> dopo aver effettuato l'accesso al sistema. Nel pannello della gara denominata con l'oggetto della presente procedura è disponibile la sezione “**Comunicazioni di gara**” da cui si può inserire “**Nuova comunicazione di gara**”. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle **ore 12.00 del giorno 06.02.2023** Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate nella sezione “**Lista Chiarimenti**”, visibile anche nel dettaglio di gara.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente sulla piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/>. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la SUA non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite attraverso il medesimo canale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di DGUE, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4. Sopralluogo

Non previsto.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, CATEGORIE E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

3.1 Descrizione: l'appalto ha ad oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di Pista ciclopedonale di via Cà Gamba in Comune di Jesolo.

Per l'esatta descrizione delle lavorazioni oggetto dell'intervento si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto e agli elaborati progettuali. Il progetto è stato validato in data 20.09.2022.

CPV: 45233162-2 - Lavori di costruzione di piste ciclabili

CIG: 9532765E86

CUP: F21B18000300004

CUI: L00608720272201900018

3.2 Valore totale stimato: l'importo dei lavori posto a base di gara è fissato in **euro 2.280.000,00** (IVA esclusa) distinto come segue:

- euro 1.579.201,30 per lavori a misura;
- euro 650.798,70 per lavori a corpo;
- euro 50.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

Importo totale lavori soggetto a ribasso: euro 2.230.000,00.

Per determinare l'importo di cui sopra, il Comune di Jesolo ha stimato costi della manodopera per una somma complessiva pari ad euro 487.298,00;

3.3 Tipo di appalto: l'appalto riguarda l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile di via Cà Gamba;

3.4 Luogo di esecuzione: Comune di Jesolo.

3.5 Termine di esecuzione: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 628 (seicentoventotto) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale. Si rinvia all'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.6 Informazioni relative ai lotti: in conformità alle disposizioni stabilite all'art. 51, comma 1 del Codice, non si provvederà a suddividere l'appalto dei lavori in lotti funzionali in quanto l'opera in oggetto non può essere suddivisa senza pregiudicarne la funzionabilità, la fruibilità e la fattibilità.

3.7 Qualificazione dei lavori:

Categoria dei lavori D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (sì/no)	Importo dei lavori in euro (compresi gli oneri per la sicurezza)	Classifica	Prevalente/ scorporabile/SIOS/ subappaltabile	% su importo totale
OG 3	sì	1.199.533,67	III con il beneficio del quinto ex art. 61 comma 2 D.P.R. 207/2010	prevalente e subappaltabile nella misura massima del 49,99% dell'importo della categoria	52,61%
OG 6	si	523.834,80	II con il beneficio del quinto ex art. 61 comma 2 D.P.R. 207/2010	scorporabile e subappaltabile nella misura del 100% dell'importo della categoria	22,97%
OS 21	si	391.617,48	II	SIOS, scorporabile e subappaltabile nella misura del 100% dell'importo della categoria	17,18%
OS 24	si	165.014,05	I	scorporabile e subappaltabile nella misura del 100% dell'importo della categoria	7,24%

Ai soli fini del subappalto, si evidenzia che all'interno della categoria OG 3 sono contenute le seguenti lavorazioni:

Categoria dei lavori D.P.R. 207/2010	Importo dei lavori in euro (compresi gli oneri per la sicurezza)	% su importo totale
OG 8	69.331,09	3,11%
OG 10	77.309,68	3,47%
OS 6	138.258,55	6,20%
OS 10	4.548,53	0,20%
OS 17	37.701,65	1,69%

3.8 Fonti di finanziamento: l'opera è finanziata con fondi erogati ai sensi del comma 1399 e ss art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla misura M5 C2 Investimento 2.1 "Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU".

3.9 Varianti: si rinvia all'art. 1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.10 Revisione prezzi: Ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettera a) del D.L. n. 4 del 27/01/2022 convertito in Legge il 28/03/2022 n. 25, è ammessa la revisione dei prezzi a norma di legge. Trattandosi di lavori, come disposto dalla lettera b) del citato D.L. n. 4/2022, in deroga all'articolo 106 comma 1, lettera a) quarto periodo del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

Si rinvia all'art. 2.26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO (FVOE), SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE): si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022.

4.1. Requisiti di ordine generale:

- assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- assenza degli ulteriori divieti di partecipazione alla gara, previsti dalla vigente normativa.

In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, ogni componente del Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE deve essere in possesso dei suddetti requisiti; in caso di consorzi ordinari già costituiti e di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal Consorzio ordinario stesso e dal GEIE.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

4.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale:

4.2.1. (nel DGUE Parte II sez. A) possesso di attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori, in corso di validità, inerente le categorie delle lavorazioni e le classifiche dell'importo indicato nella tabella del precedente paragrafo 3.7, rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, ai sensi del Codice e dell'art. 12 comma 2 del D. L. 47/2014 (convertito in L. 80/2014):

Per la categoria prevalente OG3:

- è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA per classifica adeguata all'importo indicato nella suddetta tabella;
- è subappaltabile nella misura massima del 49,99% del suo importo;

Per la categoria scorporabile OG 6:

- è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA per classifica adeguata all'importo indicato nella suddetta tabella; in assenza di qualificazione, deve essere subappaltata per intero (subappalto "obbligatorio"); i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;

Per la categoria scorporabile e SIOS OS 21:

- è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA per classifica adeguata all'importo indicato nella suddetta tabella; in assenza di qualificazione, deve essere subappaltata per intero (subappalto "obbligatorio"); i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Non ammesso l'avvalimento ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice

Per la categoria scorporabile OS 24:

- è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA per classifica adeguata all'importo indicato nella suddetta tabella; in assenza di qualificazione, deve essere subappaltata per intero (subappalto "obbligatorio"); i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Si precisa che qualora l'operatore economico non sia in possesso dei requisiti delle categorie scorporabili (OG 6, OS 21 e OS 24), fermo restando l'obbligo di dichiarare il subappalto o di ricorrere alla costituzione di ATI, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non possedute devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente e pertanto l'operatore economico deve essere in possesso della categoria OG 3 in classifica IV.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti nella misura di cui all'articolo 92 comma 2, D.P.R. 207/10, qualora di tipo orizzontale e, nella misura di cui all'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, qualora di tipo verticale.

Si precisa che, anche quale componente di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, è sempre necessario il possesso di adeguata qualificazione certificata da una SOA.

Sono ammessi i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e GEIE di tipo orizzontale, verticale o misto (cioè orizzontale nell'ambito della categoria prevalente e verticale per le scorporabili) e i raggruppamenti con impresa "coopata" ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/10 e pure i sub raggruppamenti di tipo orizzontale nell'ambito della categoria scorporabile (art. 48 comma 6 D.Lgs. 50/2016); in tale ultima ipotesi (sub raggruppamento di tipo orizzontale nell'ambito della scorporabile) dovrà essere individuata una capogruppo del sub raggruppamento orizzontale e dovrà essere rispettato quanto prescritto dall'art. 92 comma 2, D.P.R. 207/10 con riferimento al possesso dei requisiti che, ovviamente, andranno parametrati all'importo della categoria scorporabile considerata.

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 18/07/012, n. 27).

Per il rinnovo quinquennale si applica l'articolo 76 del D.P.R. 207/2010.

Il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche la domanda di rinnovo che deve essere stata tassativamente presentata "almeno 90 giorni prima della scadenza del termine" (ex multis,

Cons. Stato, Ad. plen. 30 gennaio 2014, n. 16; Cons. Stato, Ad. plen. 18 luglio 2012 n. 27), ricorda come “al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’attestazione SOA, è sufficiente che l’impresa abbia presentato istanza di rinnovo nel termine normativamente previsto, ovvero 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76 comma 5 D.P.R. n. 207/2010”.

4.3 ULTERIORI OBBLIGHI PREVISTI - (appalti finanziati con PNRR)

ULTERIORI REQUISITI AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.L. 77/2021:

- **per tutti i partecipanti:**

- aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- **art. 47, comma 7, del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021: sulla base delle motivazioni indicate nella determina n. 2052 del 12.12.2022 del Comune di Jesolo, presente nella documentazione di gara, per la presente procedura sono state parzialmente derogate le clausole relative all’applicazione del comma 4, stabilendo l’obbligo per gli operatori economici di garantire almeno la percentuale del 10% di assunzione del personale femminile e giovanile;**

- **solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti:** presentare, **a pena di esclusione dalla gara**, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.

In considerazione al fatto che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre al momento della presentazione dell’offerta copia dell’ultimo rapporto redatto con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021).

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, l’obbligo di cui sopra come prescritto dall’art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 è a carico separatamente del consorzio e del/dei consorziato/i indicato/i per l’esecuzione, nonché, qualora il consorziato designato per l’esecuzione sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, anche delle consorziate per le quali concorre (art. 48, comma 7 del Codice, modificato dal D.L. 76/2020 come convertito dalla L. n. 120/2020).

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, già costituiti ovvero non ancora costituiti, il predetto obbligo di cui all’art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, è a carico di ogni concorrente riunito che occupi oltre 50 dipendenti.

- **solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti:** rendere una dichiarazione, reperibile nell’**allegato A-BIS** presente tra i documenti di gara, nella quale si obbligano a consegnare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. In caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto. La violazione dell’obbligo di produzione della relazione determina inoltre l’impossibilità di partecipare per dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e da PNC (art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021);

- **solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti:** rendere una dichiarazione, reperibile nell'**allegato A-BIS** presente tra i documenti di gara, nella quale si obbligano a presentare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto **la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12/03/1999 n. 68** e una **relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge** previsti a carico delle imprese che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. In caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto (art. 47, comma 3-bis del D.L. 77/2021);
- rispetto della normativa di cui al PNRR, dettate per le procedure di gara afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come da dichiarazioni contenute nell'allegato A-BIS;

5. AVVALIMENTO *(nel DGUE Parte II sezione C)*

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 4.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

Per la categoria OS21 (Sios) non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti al punto 4.2 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

6. SUBAPPALTO

(Parte II sezione D del DGUE) Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del vigente Codice, così come modificato dalla Legge n. 108/2021.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, ad esclusione delle lavorazioni da eseguire obbligatoriamente da parte dello stesso.

7. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021>, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili nel sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al link <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

8. GARANZIA PROVVISORIA FIDEIUSSORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **euro 45.600,00** salvo quanto previsto all'art 93 comma 7 del Codice, rilasciata a favore della Stazione Unica Appaltante – Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia - Mestre, C.F. 80008840276;
- 2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Unica Appaltante – Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia - Mestre, C.F. 80008840276, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell'articolo 93 del Codice. Il deposito mediante bonifico bancario deve essere

intestato a: Città metropolitana di Venezia, codice IBAN: IT69T0200802017000101755752 c/c: 000101755752 ABI: 02008 CAB: 02017 CIN: T SWIFT: UNCRITM1VF2;

- b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.1. oppure 1.1.1. contenuti nell'“Allegato A – Schemi Tipo” del decreto 16.09.2022 n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti presentano le sole schede tecniche, contenute nell'“Allegato B – Schede Tecniche” del citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto d'appalto e del soggetto garantito (Stazione Unica Appaltante – Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre, C.F. 80008840276);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.09.2022 n. 193;
- d) avere validità giorni almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22 comma 1 del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico dell'originale informatico ai sensi dell'art. 23 bis del D.lgs. 82/2005 se prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire nella piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano già stati costituiti prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie non previste a pena di esclusione dal Codice).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della serietà dell'offerta, per cui si procederà all'escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria).

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato al minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA, con l'applicazione del meccanismo dell'esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'articolo 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

La Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la relativa documentazione devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica attiva all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> entro e non oltre il **termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12.00 del giorno 13.02.2023** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato alla piattaforma telematica PRO-Q accede all'interfaccia "Pannello Gara Fornitore" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Partecipazione gara", che consente di predisporre le buste telematiche afferenti la Documentazione amministrativa e l'Offerta Economica.

Al termine della procedura appena descritta, l'operatore economico può passare allo step successivo "Conferma e invio", completando così la presentazione effettiva dell'offerta.

Nel caso di concorrenti associati, ciascun documento componente l'offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**.

ATTENZIONE: si precisa che, nel caso l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori da parte dell'operatore economico, sarà necessario procedere al ritiro della busta telematica (pannello Gara - Partecipazione gara – opzione "Ritira busta") ed inviare nuovamente la documentazione che sostituirà tutti gli elementi della precedente (amministrativa ed economica). Si precisa che fino alla scadenza della gara è possibile inserire una nuova offerta, previo ritiro della precedente. **Pertanto, la modifica sostituisce quanto inserito in precedenza e non funge da integrazione.**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma telematica e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma stessa in modo segreto, riservato e sicuro.

Non verranno considerate valide dalla piattaforma telematica le offerte plurime, condizionate o alternative.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, ed essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni richieste nel presente disciplinare devono essere redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione dalla Stazione Unica Appaltante nella piattaforma telematica.

10.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI.

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e consorzio ordinario di concorrenti, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare nella piattaforma telematica come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. **Si precisa che tutti i componenti del raggruppamento devono aver effettuato la registrazione alla piattaforma telematica.** Con riferimento alle diverse forme di aggregazione ed alle modalità di registrazione alla piattaforma stessa per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel Manuale alla sezione "Info & Helpdesk".

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente disciplinare al punto 12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta

economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la SUA assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione**.

ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il soccorso istruttorio verrà attivato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> mediante apposita comunicazione di gara nella sezione "**Comunicazioni di gara – Richiesta chiarimenti durante la valutazione di gara**".

12. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

12.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione viene compilata dall'operatore economico utilizzando l'apposito allegato predisposto dalla stazione appaltante (**Modello A "Domanda di partecipazione e dichiarazioni di cui al paragrafo 12.1 del disciplinare di gara"**).

Nella domanda, il concorrente, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà dichiarare in quale forma partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, R.T.I., aggregazione di imprese di rete, GEIE) e inoltre :

1. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto, e il cronoprogramma dei lavori;
2. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
3. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
4. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
5. di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
6. di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
7. di indicare le lavorazioni che intende eventualmente subappaltare, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016;
8. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune di Jesolo approvato con deliberazione di giunta comunale del 26/01/2016 n. 5 e si impegna, in

caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

9. dichiara che la marca da bollo apposta sulla dichiarazione non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara;
10. di accettare integralmente il Protocollo legalità sottoscritto in data 17/09/2019 dalla Prefettura di Venezia, Regione del Veneto, UPI Veneto e da ANCI Veneto presente tra la documentazione di gara;
11. di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte;
12. nel caso di partecipazione alla procedura di gara di imprese consorziate, il consorzio dichiara se concorre in proprio procedendo all'esecuzione dell'appalto con le proprie maestranze o, in alternativa, di concorrere alla gara per i consorziati esecutori da indicare;
13. nel caso di partecipazione alla procedura di gara in raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE/agggregazione d'impresе aderenti al contratto di rete, il concorrente dovrà indicare i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa.

Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete e GEIE o consorzi ordinari, costituiti o da costituirsi, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Inoltre, qualora l'operatore economico avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica, ha l'onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta.

Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze n. 10 del 04/05/2012 e n. 21 del 07/06/2012, qualora nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, l'operatore economico avesse acquisito un'azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), nell'ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l'operatore economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l'operatore economico acquisito.

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere dichiarati tutti gli eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei confronti dell'impresa concorrente e/o nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell'impresa concorrente, in modo da consentire alla stazione appaltante ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza di un'ipotesi di "grave illecito professionale" ai sensi dell'art. 80 comma 5 D.Lgs. 50/2016 (si invita alla lettura della Linea Guida Anac n. 6 sull'argomento aggiornata al D.Lgs. 56/2017 approvata con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1008 dell'11/10/2017).

Relativamente alla situazione penale, si consiglia di consultare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art. 33 D.P.R. 14/11/2002 n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali

variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione (si rinvia al Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di concorrente singolo dal legale rappresentante o procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

12.1.1 DICHIARAZIONI DI CUI ALLA NORMATIVA PNRR

Il concorrente rende le dichiarazioni previste dalla normativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) utilizzando l'apposito allegato predisposto dalla stazione appaltante (**Modello A-BIS - "Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR"**) che prevede le seguenti sezioni:

- PARTE I - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
- PARTE II - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
- PARTE III - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Si precisa che le dichiarazioni appena elencate devono essere rese:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'avvalimento anche dall'impresa ausiliaria.

12.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione nella piattaforma tra la documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente. E' altresì messa a disposizione la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella GURI il 27/07/2016.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte è già stata compilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si richiede la compilazione della sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 4.2 del presente disciplinare: attestazione SOA (indicare estremi con data rilascio, data scadenza/effettuazione verifica triennale, data scadenza validità quinquennale, categorie e le classifiche) e certificazione di qualità (indicare estremi e scadenza).

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 1 del Codice e 7 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) copia del contratto di avvalimento firmato digitalmente o copia scansionata dell'originale cartaceo, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente da notaio o pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs 235/2010, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria.

Per le dichiarazioni di cui al precedente punto 2), si consiglia di utilizzare l'apposito modello **"AVVALIMENTO"** disponibile tra i documenti di gara nella piattaforma.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica **l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.**

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Ai sensi dell'art. 80 comma 7 del Codice, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione “a” ovvero compilando la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale (iscrizione CCIAA).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati indicati quali esecutori.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito.

12.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL DGUE

12.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni sottoscritte con firma digitale (utilizzando il modello **B “Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione”**), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) dei soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice:

- dei direttori tecnici;
- del titolare per le ditte individuali;
- per le società in nome collettivo: dei soci;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari;
- per altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro soci (nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, entrambi i soci);

2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) degli eventuali soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

3) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;

4) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

5) per l'operatore economico interessato all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110 commi 4, 5 e 6 di rientrare – allegando la relativa documentazione di comprova – nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110:

- comma 4
- concordato “in bianco”; concordato “liquidatorio”;
- comma 5;
- comma 6.

6) indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Si precisa che le dichiarazioni appena elencate devono essere rese:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria.

12.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente **allega** i seguenti documenti in formato elettronico:

- 1) (*in caso di sottoscrizione del procuratore*) copia conforme all'originale della **procura** oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- 2) documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 3) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 4) ricevuta di pagamento del **contributo** a favore dell'ANAC;
- 5) PASSOE: l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. (crf delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022). In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, è necessario allegare anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- 6) (**solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti**): **copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità. In considerazione al fatto che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. (**art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021**).

12.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

La documentazione e le dichiarazioni richieste sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità già descritte per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione firmata digitalmente da tutti i concorrenti riuniti o consorziati attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c) le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle opere che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti delle opere che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica viene generata automaticamente dal sistema: l'operatore economico dovrà inserire nell'apposita sezione "Richieste economiche" la seguente documentazione:

- 1) la scheda "Offerta Economica", compilata inserendo nell'apposito modello generato automaticamente dalla piattaforma telematica i seguenti elementi:
 - a. il **ribasso percentuale offerto**, espresso in cifre (con un massimo di due cifre decimali) sull'elenco prezzi posto a base di gara e soggetto a ribasso pari ad euro 2.230.000,00;
 - b. gli **oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni **in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** da sostenere per l'esecuzione del contratto, e rientranti nell'ambito dell'importo complessivo offerto;
 - c. il **proprio costo della manodopera** da sostenere per l'esecuzione del contratto e rientrante nell'ambito dell'importo complessivo offerto;
- 2) il **modello C** "Dettaglio costi della manodopera" debitamente compilato, al fine di consentire alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95 comma 10, di verificarne la congruità, nel rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice;

Si precisa che:

- i documenti sopra indicati dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore e, nel caso di concorrenti associati, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 12.1;
- non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, alternative.

14. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE PER LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma in modo segreto, riservato e sicuro.

La piattaforma telematica al momento della ricezione dell'offerta ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 inviando al concorrente una comunicazione di gara e relativo messaggio e-mail di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica di svolgimento della presente procedura e ad esse potrà assistere ogni concorrente registrato alla piattaforma partecipante alla gara che potrà prendere visione dello svolgimento delle operazioni direttamente dalla piattaforma stessa, mediante accesso alla sezione "Sedute pubbliche" disponibile nel pannello gara fornitore.

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno **14.02.2022 alle ore 09:00**.

Trattandosi di seduta virtuale, gli operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della stazione appaltante. Infatti, come stabilito dalla giurisprudenza sull'argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o ad altro giorno successivo nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di apposita comunicazione in piattaforma.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con gli stessi mezzi, tempi e modalità sopra specificate.

INVERSIONE PROCEDIMENTALE: si precisa che per la presente procedura ci si avvarrà della facoltà di cui all'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, cd. inversione procedimentale, esaminando le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

Nella prima seduta pubblica l'Autorità di Gara procederà:

- 1) a verificare la corretta ricezione dei plichi telematici inviati dai concorrenti acquisiti dalla piattaforma;
- 2) ad aprire tutte le buste economiche presentate;
- 3) a verificare che le stesse siano conformi a quanto prescritto nel presente disciplinare, approvando la relativa documentazione o disponendo l'eventuale esclusione in caso di difformità alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare;
- 4) a individuare la graduatoria di gara e le eventuali offerte anomale in applicazione di quanto prescritto all'art 97 del Codice, come indicato al paragrafo 9 del presente disciplinare;
- 5) ad aprire la Busta telematica amministrativa presentata dal solo concorrente risultato primo nella graduatoria di gara e a verificarne il relativo contenuto;
- 6) ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 11 nei confronti del concorrente per il quale si è proceduto all'apertura della Busta telematica amministrativa;
- 7) a dare atto delle risultanze dell'eventuale soccorso istruttorio e rideterminare, solo in caso di eventuale esclusione del concorrente per il quale si è proceduto all'apertura della Busta telematica amministrativa (vedi precedente punto 5), la soglia di anomalia, individuando così il nuovo concorrente risultato primo in graduatoria, nei confronti del quale si procederà all'apertura della Busta telematica amministrativa e alle operazioni sopra descritte, ivi inclusa l'eventuale attivazione del soccorso istruttorio;
- 8) a proporre l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria.

Si precisa che, ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, scarti, scarto medio, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica PRO-Q e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme

fornito o generato dalla stessa Piattaforma PRO-Q; comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, fermo restando la necessità di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'art. 97 del Codice.

In caso di parità nelle offerte si procederà ai sensi dell' art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Delle attività svolte verrà redatto apposito verbale che costituirà il provvedimento con il quale saranno determinate le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla procedura di gara; successivamente, la stazione appaltante provvederà agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85 comma 5 primo periodo del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, relativamente ai costi della manodopera indicati nell'offerta economica, prima dell'aggiudicazione si procederà alla verifica del rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lettera d) del medesimo Codice.

15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo con i successivi adempimenti.

Si precisa che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente per l'Amministrazione;
- qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione Unica Appaltante (SUA), d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 comma 5 Codice, sull'offerente cui la SUA ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la SUA, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente in favore del quale ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

La SUA, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà al ritiro dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e sarà stipulato con il Comune di Jesolo.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice, nonché le garanzie assicurative richieste, secondo le modalità e nelle misure indicate nel capitolato speciale d'appalto.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa.

Si applica l'art. 110 comma 1 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese sostenute per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei quotidiani del bando e dell'esito di gara, che presuntivamente ammontano ad euro 2.500,00.

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

15. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità:

invio istanza via pec all'indirizzo: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'esecuzione dei lavori descritti nel presente disciplinare, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall'operatore economico all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto segue:

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- dati sensibili: i dati forniti dall'Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come “*sensibili*”.

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi alla presente procedura nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.

18. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Ugo Martini, Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Jesolo.

Il Responsabile del procedimento di selezione è il dott. Stefano Pozzer, dirigente della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia.

IL DIRIGENTE

dott. Stefano Pozzer

(documento firmato digitalmente)